2

RISPOSTA

ALL' INFORMAZIONE E VOTO DATO

DAL P. ALESSIO DI ROMA

Proccuratore Generale de' Minori Riformati li 14. Settembre 1747.

CONTRO IL RICORSO CHE LI PADRI

NICCOLA DA FAENZA E VALENTINO DA MORDANO

DEL MEDESIMO ORDINE

Hanno fatto alla sacra Congregazione del Concilio, affine d' essere sollevati dall' aggravio sofferto

DALLI PADRI

MANSUETO DI ARIANO PROVINCIALE.
LUIGI DI PIACENZA CUSTODE.
Antonmaria di Bologna.
Saverio di Piacenza.
Domenico dalla Villa di Verucchio.
Serafino di Castel Arquato.

} *Definitori della Provincia di Bologna.*

Per aver negato in Cesena al loro P. Guardiano ANTONFRANCESCO *di Bologna la fede giurata della Celebrazione delle Messe a tenore d' Innocenzio XII.* Nuper a Congregatione *in occasione della seconda intermedia Congregazione Provinciale celebrata in Bologna* li 29. *Settembre* 1746.

Digitized by Google

Eminentissimi e Reverendissimi

PRINCIPI.

Acciocchè l'Eminenze Vostre possano meglio avere sotto gli occhi l'equità del ricorso, si trascrivono quì prima di tutto i due paragrafi della Bolla, circa i quali vertono le seguenti trasgressioni.

„ Caveant etiam respective omnes Regulares tum Subditi, tum Superiores quicumque, ne dum locales, sed etiam Provinciales, & Generales, ne Missarum celebratio, & omnium Decretorum præmissorum executio, cum pernicie propriarum animarum, cum præjudicio illarum, quibus Missæ sunt applicandæ, & cum magno Christifidelium scandalo, quoquomodo omittantur, differantur, negligantur, seu pervertantur, alioquin ultra propriæ conscientiæ onerationem, pœnam privationis vocis activæ & passivæ, ac graduum, & officiorum, qua obtinent, necnon inhabilitationis ad hujusmodi gradus, & officia obtinenda prorsus incurrant.

„ Curent propterea præfati Superiores Regulares in omnes, & singulos contravenientes debitis pœnis diligenter, & prompte etiam per inquisitionem animadvertere, & insuper teneantur omnes, & singuli Superiores locales in Provincialibus Capitulis, seu Congregationibus exhibere attestationem, seu fidem ab omnibus Sacerdotibus Conventus, Monasterii, seu cujuscumque Domus Regularis subscriptam, & juratam, quod omnibus, & singulis tum perpetuis, tum manualibus Missarum oneribus, seu obligationibus ad limites, & tenorem præsentium decretorum tempore eorum regiminis, fuerit omninò, & integraliter satisfactum, vel deficiente aliqua modica satisfactione, possit etiam hujusmodi residuali implemento Missarum distinctè referendarum intra breve tempus moraliter satisfieri, ea adjecta, & omninò adimplenda conditione, quod ante præfatæ attestationis exhibitionem quicumque Superiores locales prædicti vocem activam, seu passivam in memoratis Capitulis, seu Congregationibus, omnino habere non valeant.

Digitized by Google

Consistendo l'informazione, e voto del P. Proccuratore Generale in cinque paragrafi, si porranno tutti separatamente, per ordine però, rispondendo ad ognuno distributivamente.

§. I.

„ BEnchè dalla fede giurata di tutti li Sacerdoti della famiglia di Ce-
„ sena alla riserva de'due Oratori, ed altro Sacerdote giovane loro
„ confederato, potessero sufficientemente convincersi gli Oratori medesi-
„ mi di sregolata passione nel negare ostinatamente tale soscrizione, e giu-
„ ramento a tenore dell'Innocenziana *de celebratione Missarum* di cui ac-
„ cusavano trasgressore il loro Guardiano; tuttavia il P. Provinciale
„ per procedere colle dovute cautele, ed ordine di giudizio, ammesse
„ le accuse degli Oratori, spedì Delegato al Convento di Cesena, che
„ praticate le necessarie diligenze, ritrovò essere insussistenti i capi di
„ trasgressione della preddetta Bolla, come apparisce da' libri delle Messe.

R. Undici erano i Sacerdoti della famiglia del P. Guardiano di Cesena. Se ingiungendo Innocenzio a' Superiori locali, che se nelli Capitoli o Congregazioni vogliono avere voce attiva, e passiva, si facciano indispensabilmente fare *ab omnibus Sacerdotibus* de' loro rispettivi Conventi, la fede giurata, che nel tempo del loro governo hanno soddisfatto a tutti gli obblighi di Messe *ad limites*, *& tenorem* de' suoi decreti, da presentare alli detti Capitoli, e Congregazioni questo *ab omnibus* s'intende veramente come mostra asserire debba intendersi il P. Proccuratore Generale, della *maggior parte della famiglia*, e che soscritta la fede giurata dalla *maggior parte*, sia tenuta a soscriverla anche la *minore* sappia, o nò trasgressioni della Bolla, certamente si sarebbero sufficientemente convinti di sregolata passione i due Oratori nel negare ostinatamente tale soscrizione e giuramento. Ma non sembra questa la mente del santo Pontefice, il quale vedendo i grandi disordini de' Superiori locali nella celebrazione delle Messe, per assicurarsi, che *sublatis fraudibus* (come pone in principio della sua Constituzione) *ac emendata negligentia pie disponentium seu Benefactorum voluntati fides illibata servetur, defunctorum Animabus integra, & prompta praestentur suffragia*; obbligò i medesimi a farsi fare la suddetta giurata fede, non dalla *maggior parte*, ma da *tutti* i loro Sacerdoti, altrimenti non avrebbe posto tutto l'opportuno riparo ad ulteriori disordini, sapendo benissimo, che non sempre gli errori d'un Superiore sono noti a tutti i Sudditi, e che quelle trasgressioni della Bolla, le quali sono ignote ad otto Sacerdoti possono essere note a tre, a due, ed anche ad un solo: onde della fede poi negata di questi potevasi da' Superiori maggiori cavare argomento di procedere con *diligente e pronta inquisizione* contro de' trasgressori, che però il P. Reinffenstuel nel tom. 5. del suo Jus Can. tit. 3. de Simonia num. 214 avvertisce, *quod si Sacerdotum unus, vel plures in praefatis libris vel fraudem, vel errorem, defectum, negligentiam, vel nimiam Missarum dilationem, aut etiam ommissionem deprehenderent, illum utique deberent in attestatione exprimere vel a subscriptione, & attestatione omnino abstinere, & Superiorem*

majo-

Digitized by Google

majorem desuper informare.

2. Che l'*ab omnibus* della Bolla comprenda non la sola *maggior parte*, ma *tutti* i Sacerdoti d'una famiglia, cosichè anche la negazione d'un solo della giurata fede, dia sufficiente fondamento a procedere per *inquisitionem*, è sentimento dello stesso P. Ministro Generale, il quale del 1740 essendo Superiore della Provincia di Bologna, al P. Silvestro da Piacenza, da cui a confronto non di otto, ma ben di ventotto Sacerdoti erasi per troppa dilazione di Messe negata la detta fede al P. Guardiano, rispose in una sua data li 22. Dicembre di detto anno che *negando la fede aveva operato bene, anzi che così dovea fare, come aveva fatto*, assicurandolo con altra in data delli 2. Gennajo dell'anno seguente, che *aveva dato l'opportuno provedimento, perchè non succedesse in quel Convento l'inconveniente altre volte accaduto circa la celebrazione delle Messe*.

3. Ma il punto stà, che gli Oratori abbiano negata la fede per vere trasgressioni. Il P. Proccuratore Generale tratta gli Oratori d'*Accusatori*, (lo che non sono) e di tale qualità, che *scoperti di sregolata passione non meritavano di essere ascoltati*: *ma che tuttavia il P. Provinciale per procedere colle dovute cautele, ed ordine di giudizio, ammesse le loro accuse, spedì Delegato ec.* Se si fosse veramente proceduto colle dovute cautele, ed ordine di quel giudizio, che esigeva l'incussa *diligente e pronta inquisizione* si sarebbero trovati veri su i libri i capi della trasgressione della Bolla. Mandò il P. Provinciale a Cesena il Delegato, ma dicendogli nella lettera, che racchiudeva la patente della Delegazione che facesse la causa *giuridicamente* quando non istimasse opportuno sedare e conchiudersi *civilmente*, appigliandosi il Delegato alla seconda maniera, altro non fece, che, primo concedere agli Oratori il libro del Sig. Sindico Appostolico, su di cui notansi le ricevute delle limosine delle Messe, acciocchè, non trovandosi ne' libri delle Messe manuali il tempo dell'ordinazione delle medesime potessero argomentarlo per vedere se erano state troppo diferite, almeno dal tempo dello sborso delle limosine; secondo confrontare le trasgressioni che si adducevano intorno ai Legati: dal qual confronto per esservi in Sagristia due tabelle continenti ambidue replicatamente le obbligazioni delle Messe, ma niuna tutte da se sola, e l'una omettendo talvolta quello, che asseriva l'altra senza alcuna espressione, o segno di positiva derogazione l'una dell'altra, oltre alla varietà delle testè de' libri, scrisse il P. Delegato alli PP. del Definitorio, che se per non essersi celebrate alcune Messe in certi dì fissi, e a determinati Altari, non poteva dirsi apertamente violata la mente de' Benefattori, nemmeno poteva affermarsi sicuramente adempita: sicchè restava dubbioso l'adempimento.

4. Che gli Oratori non sieno *Accusatori*, eccolo dalle leggi Minoritiche. *Accusator dicitur, qui per testes idoneos ad probationem legitimam coram prælato se obligat sub talionis pœna* [*P. Ludovicus de Ameno explicans textum Practicæ Criminalis Fratrum Minorum tit.* 8. *tex.* §. 1. *pag.* 346. *edit. Rom.*) ed essi non hanno fatto altro, che secondo l'avvertimento del sovracitato Reinffenstuel, informare il Definitorio come consta dalle Lettere

 al

al medesimo fcritte, de'motivi avuti di negare la fede, proteftandofi, che non avrebbero aperta bocca, fe non foffero ftati ricercati di fare fedi giurate, e che avrebbero provato tutto il contenuto, fe fi foffero trovati abbagli le loro difficoltà, e retto l'operato del P. Guardiano. In fatti dal fuffuro fparfo pel Convento, conobbero chiaramente l'eceffiva dilazione delle Meffe della defunta Terziaria Suor Fortunata, di cui fi parlerà più abbaffo (num. 16.) ma contuttociò, fe per quella il P. Policarpo da Mercato Saraceno fcriffe al P. Provinciale effi non parlarono.

5. Ed in vero, fe riflettendo Innocenzio come i difordini della celebrazione delle Meffe provenivano, non da'Sudditi, ma da'Supperiori locali, e volendo perciò fi facciano fare da'Sudditi la giurata fede, che hanno foddisfatto a tutte le obbligazioni di Meffe, giufta le fue determinazioni, doveffero li Sudditi, trovando delle trafgreffioni, farla da *Accufatori* non avrebbe il Pontefice comandato il *diligenter & prompte animadvertere etiam per inquifitionem*: e giufto è il comando, non effendo il dovere, che per rimediare ai difordini de'Superiori, fi trovino i Sudditi nella dura neceffità di giurare il dubbiofo, o il falfo, o di ftare fottopofti ad *pœnam talionis*: tantoppiù, che i Superiori poffono fubbito (come pur troppo accade) correre a mendicare furrettizia o orrettiziamente da'Benefattori fedi a sè favorevoli non potendo frattanto i Sudditi ufcir di Convento fenza la licenza di chi allora è divenuto loro Avverfario.

5. Non bafta. Il P. Proccuratore Generale, dopo aver voluto li Oratori *Accufatori*, paffa a volerli con quell' *ed altro Sacerdote giovane loro confederato* ancora *Confpiratori*, giacchè la confpirazione al dir del P. Ameno (loco cit. n. 3. pag. 348.) denota *fraudulentam confœderationem*. Non furono gli Oratori eletti Compromifsarj dalla famiglia? Or effi per obbligo dell'ufficio loro fignificarono al *Sacerdote giovane* che per le ritrovate trafgreffioni, non potevafi fare la fede giurata a tenore dell'Innocenziana. Che fe quefto è *confpirare*, *confpirato* avranno ancora que' due Compromiffarj, che il P. Guardiano all'accorgerfi, come ftando al configlio degli Oratori, non era per ottenere detta fede, elleffe di propria autorità, e a fuo genio, mentre tali Compromiffarj, efaminati prefto prefto in poco più d'un ora i libri, perfuafero al rimanente della famiglia che non v'erano trafgreffioni, e che dovevafi fare la fede: E' vero che il *Sacerdote confederato* contando folamente anni 16. di Religione e circa 33. di età, è *giovane* al paragone del primo de'Compromiffarj elletti dal P. Guardiano, il quale paffa di qualche anno i 50. di Religione, e li 70 di età. Ma parlando di fcienza, ne fono egualmente ambidue digiuni, effendo ambedue Sacerdoti femplici; non effendo Confeffori, nè avendo alcun altro grado nell' Ordine, che li abiliti ad impiego fcientifico. Non vi è altra differenza tra il Sacerdote *giovane* ed il *vecchio*, che il *giovane* non doveva dare regolamento ad alcuno, ma lo riceveva, ed il *vecchio* che Compromiffario, doveva perfuadere Confeffori, Lettori, e Predicatori a fare un giuramento: afficurando l'Eminenze Voftre, che fe lo faranno interrogare, che cofa fia detto giuramento in riguardo all'Innocenziana, la più probabile è che nol faprà dire. Siegue il P. Proccuratore Generale.

§. II. „ Con

Digitized by Google

§. II.

,, CON tale maniera di operare aveva il P. Provinciale adempiuto al
,, suo dovere tanto in riguardo agli Accusatori, quanto all'Ac-
,, cusato; pur tuttavia convocati i PP. del Definitorio in Bologna, fe-
,, ce quivi trasportare, e sottoporre a nuovo esame i libri della Sagrestia
,, di Cesena alla presenza degli Accusatori, e del Guardiano Accusato,
,, il quale soddisfacendo adequatamente a tutti i capi delle accuse, obbli-
,, gò gli Oratori a darsi per convinti, ed esibirsi di soscrivere l'attestato
,, sopraddetto, come aveano già fatto gli altri Sacerdoti di quella famiglia.

7. Se avesse il P. Provinciale colla sua maniera d'operare adempiuto al *suo dovere*, non avrebbe causati quegli aggravj, che hanno astretti gli Oratori a ricorrere all'Eminenze Vostre. *Convocati i PP. del Definitorio in Bologna*, quasichè avesse mandato a Cesena il Delegato prima di convocarli (la quale cosa è falsa dicendo nella stessa sua Delegatoria: *de consensu omnium RR. PP. nostri Definitorii, qui pro nunc hic congregati reperiuntur*) *fece colà trasportare, e sottoporre a nuovo essame i libri della Sagrestia di Cesena alla presenza degli Accusatori, e del Padre Guardiano Accusato*. Che il Padre Guardiano fosse nel Convento di Bologna è vero; ma non è vero che fosse presente all'esame, (se quello si può dire esame) a cui erano presenti i soli PP. del Definitorio, ed Oratori. L'esame, o sia *diligente, e pronta inquisizione* (per parlare con i termini della Bolla) che si fece fu, che i PP. del Definitorio chiesero primieramente agli Oratori, se volevano il *Paternale, o il Giuridico* e risposero, che avendo essi nel significare in lettera i motivi della negata fede, parlato puramente per necessità, e non per male alcuno, che volessero al P. Guardiano (come sopra al num. 4.) per quanto era dalla parte loro, contentavansi si procedesse *Paternalmente*. Il dì seguente li PP. del Definitorio fecero di nuovo venire avanti di se gli Oratori, e proponendo essi, e non il Padre Guardiano che, come si è detto, nemmeno era presente, le destributive difese ai capi delle trasgressioni, addimandarono loro, se le ammettevano. Appena si posero in atto di confutarle, che il P. Provinciale disse, *che non voleva tanti contrasti, ma che rispondessero se le ammettevano sì, o nò*. Ritrovandosi i poveri Oratori circondati da quei gravi Padri e conoscendo, che se avevano ragione, non avevano talento sufficiente da portarla, risposero d'ammetterle, intendendosi però condizionatamente, se erano, cioè, tali quali li pretendevano i PP. del Difinitorio con che resta chiaramente falso, che il *P. Guardiano soddisfacendo a tutti i capi delle Accuse, obbligasse gli Oratori ec.*

§ III.

,, CIò udito (và avanti il P. Proccuratore Generale) da' PP. del De-
,, finitorio nel giorno 23. Ottobre dell'anno scorso, fatti venire
,, alla loro presenza gli Oratori, ed interrogati, se tale attestato si
,, voleva da loro soscrivere per qualche timore, o rispetto, ovvero

 per-

Digitized by Google

,, perchè costretti dalla verità de' fatti, si protestarono volerlo soscrive-
,, re (come eseguirono, e consta dagli atti) per essere la pura, e sin-
,, cera verità, di cui restarono convinti.

8. Il P Proccurator Generale parla di quest'atto, come se a questo solo avesssero assistito i PP del Definitorio, la qual cosa è falsa, avendo assistito ancora agli altri due atti detti di sopra, fuorchè qualch'uno, che in questo tempo si ammalò. E' parimente falso, che interrogassero gli Oratori *se tale attestato si voleva ec.* e che questi si *protestassero volerlo soscrivere per essere, pura, e sincera verità, di cui restarono convinti*. Ciò che i PP del Definitorio chiesero agli Oratori fu, che, giacchè avevano ammesse le difese, così soscrivessero la fede, che allora loro presentavano, d'averle ammesse senza timore, o rispetto: e questa pure soscrissero, indotti dalle medesime circostanze, e riflessi per i quali ammisero le difese.

9. Vero è, che disposte li PP. del Definitorio le cose giusta la loro idea, proposero finalmente agli Oratori la giurata fede da soscrivere. Ripugnarono i sorpresi per qualche poco all'inaspettata richiesta, dichiarandosi uno con questa espressione: *o questo poi nò, o questo poi nò; che non voglio pigliare un giuramento falso*. Ma sentendosi intimare dal P. Provinciale, che *se ammesse le difese non soscrivevano la fede giurata, avrebbero dovuto renderne conto;* non sapendo come uscir dal laberinto, furono costretti a fare la soscrizione, quale però s'intesero di fare solo condizionatamente, siccome si è detto delle difese. Questa fu la condotta colla quale i PP. del Definitorio ottennero, e per usare termine più proprio, carpirono dagli Oratori in Bologna la soscrizione della giurata fede a tenore d'Innocenzio.

10. Di che valore sieno atti di tal sorte, lo dimostra la maniera nell'ordirli. Prevedevano i PP. del Definitorio, che gli Oratori dovendo una volta aprire gli occhi all'inganno, e alla violenza loro usata, sarebbero stati necessitati a ricorrere a tribunal maggiore. Quindi fatte ammettere nella maniera sopraddetta le difese, adoprarono l'artifizio di far soscrivere agli Oratori una fede, che avevanle ammesse senza alcun timore, acciocchè quel timore, che da cotal fede veniva escluso nelle già ammesse difese, s'intendesse restasse escluso anche nella da soscriversi poi giurata fede Innocenziana, e conseguentemente al comparir d'una fede, che asseriva direttamente libertà in riguardo alle difese ammesse, e indirettamente in riguardo alla fede d'Innocenzio da ammettersi, si rendesse vano ogni ricorso per così tenere coperta ogni irregolarità del loro operato.

11. Il P. Ameno (tit. 19. n. 17. pag 667.) assegnando le regole, che deve tenere il Giudice nell'interrogare i Rei, apporta per regola settima, che *Judex interrogando non debet Reo auferre suas defensiones puta interrogando de iis quae ad sui defensionem adducere potest;* altrimenti *sic privare Reum defensionibus per tales interrogationes* colla scorta del Signorolo, ed altri Autori da questo citati, dice: che *est quid diabolicum, & quod confessio taliter habita non nocet confitenti*. Se questa regola giudiziaria siasi osservata da' PP. del Definitorio cogli Oratori, la giudicano l'Eminenze Vostre da quanto abbiamo fin quì detto.

12. Buon però per gli Oratori, che disponendo le leggi Serafiche (Ame-

mo cit. tex. 8. pag. 677.) che *Reo etiam confesso dari debent defensiones, quibus revocare potest confessionem probando contrariam evidentiam facti, vel factam per errorem*, si possono questi difendere contro la loro confessione, quella confessione, cioè, che si pretende abbiano fatta senza timore coll'ammettere le difese del P. Guardiano, e col soscrivere la giurata fede d'Innocenzio, tantoppiù che tali atti si sono fatti da' Giudici, che in simili cause *habeant interesse*. Spiegando il sopraddetto testo il P. Ameno al n. 53. pag. 680 dice che *universaliter confessio erronea, quamvis fuerit juramento roborata; etiam pluries geminata, ratificata, & jurata; & etiam in causa appellationis, potest revocari; & ratio fundamentalis est, quia falsum numquam potest præjudicare vero, & sic omnis confessio in judicio sive criminali sive civili facta per errorem, revocari potest, ut communiter sentiunt Jurisperiti.* Soggiunge al n. 54. che *si causæ* [erroris] *sint in solo animo latentes, probantur, per juramentum, ut patet in juramento calumniæ, malitiæ &c. Si ergo proponat Reus pro causa confessionis suæ, metum, spem, oblivionem, & similia, quæ latent in animo, debet probare juramento. Insuper probatur etiam causa per verisimilitudinem, quæ licet sit imperfecta probatio, tamen in hac causa sufficere debet.* Per valerci di questa prova della verisimilitudine, sappiano l'Eminenze Vostre, che quelle difese, le quali i PP. del Definitorio proposero in Bologna agli Oratori le udirono essi prima in Cesena. Or se in Cesena, perchè in piena libertà, non le ammisero per buone, credano pure, che non le avrebbero ammesse nemmeno in Bologna, se avessero quivi goduto della medesima piena libertà. Poco dopo avvisa il P. Ameno, che *Judex debet esse facilis in admittendo causas erroneæ confessionis propositas a Reo; non enim per talem admissionem præjudicatur Fisco, quia remanet probandum contrarium confessioni formiter, in quo Reus plene concludere debet.*

13. Per rendere meglio capaci l'Eminenze Vostre delle irregolari procedure praticate cogli Oratori, si fa loro noto, come l'anno antecedente 1745. primo del Governo del P. Provinciale, da tutti i Sacerdoti Sudditi (che erano dieci) della famiglia di CastelArquato, Terra della Diocesi di Piacenza, fu negata la giurata fede della celebrazione delle Messe a tenore d'Innocenzio al loro Guardiano. Il P. Albano di Piacenza, il quale aveva trasgredita la Bolla con *omettere delle Messe*, con *differirne più del dovere*, con *pervertirne*, con *darne a celebrare a' Sacerdoti secolari, e ricavare damnabile lucrum;* oltre al *rationem*, che ogni mese non aveva resa *districtam* ai PP. Discreti, ed il *non avere notate su i libri tutte le Messe manuali, delle quali ne aveva contratta l'obbligazione.* Da sette de' predetti PP. Sacerdoti tra' quali li Discreti, e li Compromissari, essendo di essi il primo il P. Silvestro da Piacenza di sopra nominato, furono distintamente notificati per lettera alli PP. del Definitorio i capi delle trasgressioni. Mentre aspettavasi si facesse la *diligente, e pronta inquisizione*, ecco un Delegato a procedere giuridicamente contro de' sette Padri Sacerdoti ad instanza del Padre Albano, il quale quantunque *haberet testimonium malæ conscientiæ;* si querelava aggravato per la negata fede. Cominciato il processo, e constando già chiaramente le trasgressioni, pregò il trasgressore li Pro-

 cessati

cessati ad acconsentire alla sospensione del processo. V'acconsentirono, ad oggetto però fosse castigato almeno paternalmente. Ma appena ebbe ottenuto l'acconsentimento chiudendosi gli atti col *salvo semper jure procedendi ad instantiam partis*, che ricusando il *paternale*, cominciò a propalare d'essere uscito dalla sua causa *ex capite innocentiæ*, propalamento, che obbligò l'ingannata parte a fare più volte instanza al P. Provinciale di non lasciare pel bene privato, e moltoppiù pel bene pubblico impunite tante trasgressioni dell'Innocentiana. Ma andò sempre tergiversando, finchè li 7. Agosto dell'anno seguente 1746. rispose, che non poteva più ingerirsi nella causa del P. Albano per essere quella *stata terminata dalla sacra Congregazione d'ordine, e facoltà della quale per ricorso a lei fatto era stato detto Padre, premessa una salutare penitenza, assoluto in utroque foro dal P. Procuratore Generale.* Fu pregato il P. Provinciale a mostrare l'assoluzione, ma ricusò di farlo, rispondendo di non essere tenuto; mentre il P. Rotario nella sua *Theologia Moralis Regularium* to. 3. lib. 3 c. 2. punct. 1. n. 26. asserisce, che parlandosi di Delegazioni Appostoliche pregiudiziali al terzo non si deve credere nemmeno al P. Generale, se non le mostra. Notino di grazia l'Eminenze Vostre. Quando per soddisfare alle querele d'un *malo dolo* querelante si tratta di rivoltare il *diligenter, & prompte animadvertere* dell'Innocenziana contro degl'innocenti querelati; non vi è intoppo, e quando dagl'innocenti querelati si fa instanza, che procedasi a tenore dell'Innocenziana contro le trasgressioni del *malo dolo* querelante, con tutto il *salvo jure procedendi ad instantiam partis*, non si può più, perchè è stato assoluto da Tribunale maggiore, e non si vuole accordare nemmeno il contento di vedere il sistema dell'assoluzione.

14 Si fa di più noto all'Eminenze Vostre, come l'anno pure scorso, posto di famiglia il P. Silvestro a Modena, ed eletto anche ivi primo Compromissario per la fede giurata della celebrazione delle Messe a tenore d'Innocenzio, non la potè fare, quantunque la facessero gli altri otto Sacerdoti Sudditi a quel suo Guardiano. Il P. Ottavio da Piacenza, il quale aveva troppo differita la celebrazione di alquante Messe manuali, oltre alla ragione; che pur esso non aveva resa *districtam* a' PP. Discreti. Specificò per lettera le Messe della troppa dilazione alli PP. del Definitorio, i quali appagandosi al solito di giustificazioni illegittime, ed insussistenti loro mandate dal Padre Guardiano risposero al P. Silvestro in data delli 3. Ottobre che *compativano il dettame, con cui si era egli regolato*; e con nuova elezione confirmarono il Padre Guardiano nel suo uficio, senza riflettere, che non essendo la detta fede giurata soscritta *ab omnibus Sacerdotibus Conventus* (per mancarvi il P. Silvestro) il P. Guardiano in quella Congregazione *vocem passivam omnino habere non valebat*. Non possono addurre i PP. del Definitorio che la mancanza della soscrizione del P. Silvestro contasse poco, perche sapevano, che era stato Lettore di Filosofia, e Teologia, ed era attualmente Esaminatore de' Religiosi; grado, ed uficio, che non aveva alcuno di quegli otto (per lasciar da parte tre di questi, che erano simili al primo del Compromissario eletti dal P. Guardiano di Ce-

sena

fena) i quali foscrissero la fede. Sapevano inoltre che il P. Silvestr era quegli che aveva resistito, e al P. Provinciale, allorchè avanti tempo della Congregazione celebrata li 14 Settembre dell'anno antecedente 1745. in una sua in data delli 2 Maggio lo esortava a fare l fede al P. Albano, dicendo: che *gli errori dello stesso non meritavano castigo, ma esortazione d'essere in avvenire un poco più pronto in soddisfare gli obblighi delle Messe*, e ad altro Padre del Definitorio che ne tempo medesimo della Congregazione in una data li 12 Settembre lo supplicava (per estinguere, diceva, il gran fuoco acceso) colle maniere pi obbliganti a foscrivere, egli, e come primo Compromissario far foscrivere anche agli altri la fede al P. Albano *ut praecise patet in libris*, error corrente, col quale si pretende che li Sudditi nel fare il giuramento prescritto da Innocenzio debbano stare solamente a quanto trovano scritto su i libri, e se questi camminano bene, non hanno a prendersi pensiere degli errori che dubitassero, o anche sapessero aver commesso i Superiore, ma non constano da' libiri: verificandosi veramente con tal interpretazione il proverbio: *fatta la legge, trovato l'inganno* Il gra fuoco acceso era (acciocchè sieno di tutto informate l'Eminenze Vostre) perchè il P. Albano, stimato necessario, come architetto, e fabbriciere, a proseguire la fabbrica di quel nuovo riedificato Convento rimirato con occhio particolare dal P. Generale, per essere lontano tr miglia solo dal suo paese di Lugagnano, mancandogli la fede Innocenziana delle Messe, contuttochè detto P. Generale avessele con autorità Appostolica dispensato ad essere Guardiano sei anni continui, de quali avevane già fatti quattro, non potè nella detta Congregazione essere confirmato nel suo uficio.

15. Possono da tutto questo l'Eminenze Vostre conoscere la ragione, pe cui essendosi l'anno scorso 1746 nel medesimo tempo, e per la medesima Congregazione negata la fede, dal P. Silvestro in Modena, in Cesena dagli Oratori, questi soli furono chiamati a Bologna, ed perchè i PP. del Definitorio erano certi, che se per la troppa dilazione delle Messe di Modena non apportavano giustificazioni più leggitime, e sussistenti, non avrebbero potuto con tutta la loro presenza sebbene fossero stati in mille indurre il Padre Silvestro ad approvarle e foscrivere la detta fede giurata: rendendosi tantoppiù biasimevole inganno, e violenza usata agli Oratori, quantocchè quando ancora fossero questi esibiti spontaneamente di foscrivere la fede, non glie l dovevano permettere i PP del Definitorio, mentre alla relazione de P. Delegato sapevano (come sopra al n. 3.) che non potevano quegl farlo, massime in riguardo ai legati, se non con gran dubitazione del opposto, che vale a dire, sapevano che avrebbero giurato senza la necessaria sufficiente certezza morale al giuramento.

§. IV.

„ DA tutto ciò viene alla conclusione il P. Proccurator Generale, „ possono chiaramente dedur l'Eminenze Vostre, quanto falso sia

„ fepo-

,, esposto = *che non solo non si facesse la dovuta inquisizione sopra gli errori,*
,, *ma ammettendo giustificazioni illegitime, ed insussistenti, fossero i pre-*
,, *detti Oratori pubblicamente con somma loro confusione e disdoro mortificati*
,, *senza osservare alcun ordine di foro Paternale nè Giuridica* = Poichè,
,, sebbene è vero, che fossero mortificati, ciò fu però per molti, e di-
,, versi loro difetti commessi, e non solo in Cesena, ma alla presenza del
,, medesimo Definitorio in Bologna de' quali difetti richiesti gli Oratori,
,, che si giustificassero e con esporre in scrittura molte patenti menzogne
,, tergiversazioni, ed insussistenze obbligarono detto Definitorio a decreta-
,, re, che restassero sottoposti a quella mortificazione paternale, che venisse
,, loro dal P. Provinciale imposta, lo che si affettuò nel giorno seguente.

16. Per conoscere, se veramente siesi fatta la dovuta inquisizione sopra gli errori, bisogna, che l' Eminenze Vostre abbiano la sofferenza di sentire almeno il solo fatto della Terziaria toccato di sopra al n. 4. Si fa dunque sapere all' Eminenze Vostre come li 20. Gennajo del 1746. morì in Cesena Suor Fortunata Terziaria Francescana secolare. Questa essendo mal sana, qualche tempo avanti di morire, mandò del suo proprio, ma senza saputa de' suoi Parenti, venti scudi romani al Sig. Antonio Facini Sindico Appostolico de' PP. Riformati di quel Convento, detto l' Osservanza, facendosi fare dal medesimo la ricevuta, e dicendogli li tenesse, che a suo tempo avrebbe poi saputo a che doveano servire. Intanto per tener occulta la sua intenzione, chiamato il P. Pierantonio da Savignano suo Confessore, lo pregò di farle una lettera diretta al P. Guardiano dell' Osservanza, in cui essa lo pregasse, morta che fosse, a dirle duccento Messe, che già la elimosina stava nelle mani del Sindico, siccome vedeva dalla ricevuta della stessa ivi compiegata. Scrita dunque dal Confessore la lettera postavi dentto la ricevuta dei 20. scudi, la sigillò, e diedala a Suor Fortunata, la qual conoscendo che s' inoltrava il male, e che sempreppiù si accostava alla eternità, consegnò detta lettera ad un altra Terziaria sua compagna pregandola, che seguita la sua morte, la facesse subito avere al P. Guardiano dell' Osservanza. Tanto prontamente eseguì. Imperocchè appena spirata Suor Fortunata, il P. Policarpo da MercatoSaraceno, che aveva assistito al di lei passaggio ricevuta dalla Compagna la lettera, e ritornato al Convento, nel dar la nuova della morte di Suor Fortunata al P. Guardiano, consegnogli anche la lettera della medesima. L' aprì il P. Guardiano vi ritrovò dentro la ricevuta del Facini = vide le 200. Messe, che di propria bocca ordinavagli la defonta, e n' accettò volentieri l' impegno, perchè piuttosto scarseggiava, sebbene non principiò celebrare dette Messe, che li 8. di Febbrajo terminandone cento alli 25. di Marzo. Inteso il P. Policarpo dal P. Pierantonio che le Messe di Suor Fortunatà erano, non 100. ma 200. e vedendo che passati già cinque mesi non si trattava di dire le altre 100. notificò per lettera il disordine al P. Provinciale, il quale trovavasi in Faenza, e scrisse subito al P. Guardiano quanto contro di lui venivagli scritto. Trovandosi questi in angustie si portò dal Sig. Giambatista Facini nuovo Sindico Appostolico, succeduto al Sig. Antonio suo Fratello, anch' esso in questo mentre oltrepassato, ed ottenne un attestato, in cui detto Sig. faceva fede, che egli, in virtù d'

un

un foglio della suddetta Suor Fortunata; aveva facoltà, co
tore dell'ultima volontà sua, che 100. delle 200 Messe fosser
te nelli mesi di Febbrajo, e Marzo, e le altre 100. nelli me
glio, e Agosto. Essendo li 20. scudi stati dati in deposito n
ma al fu Sig. Antonio suo fratello, senza nemmeno sapere
vessero servire, e non avendo esso Sig. Giambatista, quantu
volte fosse caduto il discorso delle Messe della Terziaria, mai
rola della pretesa commessagli esecuzione, se non quando dal
diano suddetto è stato richiesto dell'attestato, rende sospetti
dotto di lui foglio, e da lui non mai mostrato, tantoppiù c
stato, in cui l'asserisce non hallo munito col giuramento, *&
probet jurare debet, alias non juratus non facit fidem*, come d
le leggi Minoritiche (Ameno tit. 15 Tex § 9. n. 72 pag. 5
giunge, che nel testamento fatto dalla Suora nulla trovasi d
sa commissione; anzi la defunta, come si disse di sopra, co
tera ordinò di propria bocca le Messe al P. Guardiano, e se i
vinciale ricordandosi della premura d'Innocenzio che *Defunct
mabus integra, & prompta præstentur suffragia* fosse andato i
a Cesena, giacchè era poco lontano, o avesse mandato a fa
gente e pronta inquisizione sopra del fatto, come ingiunge il
avrebbe colto il P. Guardiano colla lettera della defunta ancor n
Ma se si sarà perduta la lettera, non si è perduto il P. Pierant
fessore, che la scrisse. Per altro si capisce benissimo la storia,
de di dar lontano dal vero. Il Sig. Giambatista persuaso dal
diano, o da qualche altro, ch'egli in virtù della ricevuta de
di fatta dal fu Sig. Antonio suo fratello, e ritrovata nella
Suor Fortunata diretta al P. Guardiano veniva ad essere esecu
ultima volontà della defunta, e che come tale aveva autori
diferire le Messe da quella ordinate, ha fatto con buona fe
stato sopradetto, ma non ha il P. Guardiano con buona fed
le Messe. Li 8 di Febbrajo nel porre il primo centinajo di
i libri dice in capo a quelle: *cento Messe per la fu Suor Fort*
li 17 Luglio nel porvi l'altro centinajo terminato li 11. Ago
cento Messe ordinatemi dal Sig Facini per la fu Suor Fortu
ricevette le 200. Messe da celebrare per pura ordinazione d
Facini, perchè non usare la stessa espressione in capo ad a
centinai? Per coprire il suo errore ha ordita la tela, ma poc
va, perchè non l'ha saputa tessere. Avuto il P. Provinciale
dal P. Guardiano dell'ottenuto attestato, rispose al P. Polica
se quel P. Guardiano aveva differite le ultime cento Messe d
ziaria in Luglio, ed Agosto non aveva errato, avendogli così
il Sig. Facini, come esecutore dell'ultima volontà della stessa
le commessagli esecuzione ne faceva fede detto Signore in un
stato. Piacendo poco questa risposta al P. Policarpo, e no
come regolarsi circa la fede giurata, quando ne fosse a suo te
richiesto, rescrisse al P. Provinciale dimandandogli, se stant
attestato, poteva farla; egli rispose che sì, e che così dovev

Digitized by Google

gnaltro della famiglia quietandosi a detto attestato. Intimata la Congregazione per li 29. di Settembre in Bologna, ed avvisati li Superiori locali di colà spedire per tempo le fedi delle Messe, furono gli Oratori dalla famiglia di Cesena eletti Compromissarj. Esaminando questi i libri, e ponderando tutte le circostanze del fatto, parve loro l'attestato un fondamento troppo debole per fondarvi sopra un giuramento. Come vedono l'Eminenze Vostre dalla narrativa del caso, non fece il P. Provinciale la dovuta inquisizione. Non la fece il P. Delegato, il quale solamente, come si è detto al n. 3. concesse agli Oratori il libro del Sindico, su di cui sono notate l'elemosine delle Messe, e confrontò gli adempimenti de i legati colle tabelle. Non fu fatta da' PP. del Definitorio, i quali altro non fecero, come si è detto alli numeri 8. 9. e 10. che con irregolare artifizio carpire dagli Oratori la giurata fede.

17. Che le giustificazioni ammesse da' PP. del Definitorio tanto circa il fatto della Terziaria, quanto altri, sieno *illegitime ed insussistenti*, lo vedranno l'Eminenze Vostre se si degneranno di concedere il bramato comodo di far constare le trasgressioni, quali constare si faranno, quantunque possano ragionevolmente temersi alterati i libri per essere stati un anno in libertà degli Avversarii.

18. Nega il P. Proccuratore Generale, che gli Oratori sieno stati mortificati, perchè abbiano operato con passione negando la fede: ma si prova colla medesima sua relazione. Al suo dire *sono stati mortificati per molti, e diversi loro difetti commessi in Cesena:* la sregolata passione nel negare la soscrizione della fede, e giuramento, a tenore d' Innocenzio asserita nel § 1. dell'informo, è difetto commesso in Cesena; adunque per tale sregolata passione sono stati mortificati. Ed in fatti notino l' Eminenze Vostre che non dice *per molti e diversi altri loro difetti*, ma senza particola esclusiva di sorte alcuna, dice assolutamente *per molti, e diversi loro difetti*.

19. Più il Padre Proccuratore Generale vuole, che gli Oratori nello scrivere a' PP. del Definitorio i motivi della fede negata sieno stati *Accusatori: agli Accusatori*, che mancano nelle prove delle *Accuse* si deve la pena del taglione: dunque coll'ammettere le giustificazioni del Guardiano e soscrivere dopo la fede, venendo gli Oratori a mancare nelle prove, delle loro *accuse* ad essi si doveva la pena del taglione; qual taglione deve dirsi la mortificazione sofferta in Bologna, e coperta dal P. Povinciale col *per molti, e diversi loro difetti*: e Dio volesse pure, che fosse stata loro ingiunta la pena del taglione a rigore *d' Accusatori*, che se si fossero veduti privi di voce attiva, e passiva, de' loro gradi, ed ufici, avrebbero almeno incontrato un gravame reparabile con altra sentenza. Ma adesso, per lasciare da parte le altre cose, chi può levare a i poveri Oratori la disciplina, e il pane, ed acqua?

20. Che gli Oratori sieno stati mortificati, perchè hanno operato con passione nel negare la fede, anzi per aver negata la stessa fede, si prova anche coll'asserzione del medesimo P. Provinciale, il quale li 12. di Ottobre anno scorso, tredici giorni, cioè, doppo la Congregazione scrivendo al P. Delegato

legato dice. *siccome poi non pare espediente tralasciare di punire, almeno Paternalmente, chi sarà Reo in detta causa [delle Messe di Cesena] e vedendo, che senza chiamare le parti non si potrà conchiudere cosa alcuna, ho risoluto di chiamare, come in fatti in questo medesimo ordinario per ubbidienza, che spedisco, chiamo alla mia presenza, e del Definitorio le due Parti, libri, e tavole ec.* Ciò posto argomentiamo ad hominem. Il P. Provinciale si dichiara di voler punire almeno *Paternalmente* chi sarà *Reo* nella causa delle Messe di Cesena: li Oratori sono quelli, che sono stati *Paternalmente* puniti: adunque li Oratori sono quelli, i quali sono stati ritrovati *Rei* nella causa delle Messe di Cesena: non hanno commesso altro *Reato* intorno alle dette Messe, che averne negata la fede: dunque sono stati *paternalmente* puniti per aver negata la fede delle Messe: si prova la conseguenza, poichè il P. Provinciale nell'attualmente punire gli Oratori dichiarò espressamente innocente in cotal maniera il P. Guardiano.

21. Affermando dippoi il P. Proccuratore Generale, che *sono stati mortificati per molti, e diversi loro difetti commessi non solo in Cesena, ma alla presenza del medesimo Definitorio* non ispiega, che difetti fossero. Solo dice, che *richiesti gli Oratori si giustificassero, esposero in scrittura molte patenti menzogne, tergiversazioni, ed insussistenze.* Se gli Oratori si giustificarono con esporre in scrittura *molte patenti menzogne, tergiversazioni, ed insussistenze*, avranno anche i PP. del Definitorio opposti a' medesimi in iscrittura i difetti commessi particolarmente in Cesena, e se i difetti, e giustificazioni si sono agitati in iscritto, conserveranno anch'essi appresso di se, secondo il consiglio del P. Ameno tit. 3. n. 90 pag. 147. per giustificazione del loro operato, cotali scritture: onde sono pregate l'Eminenze Vostre degnarsi di ordinare, che le producano, e troveranno, che consistendo i difetti di Cesena in pretesti, ed indizj di passione ascritti agli Oratori, fra gli altri li vogliono *Rei* d'aver operato con passione, perchè prima venisse il tempo di fare la fede, avevano visitati i libri della Sagrestia, e carteggiato sopra affari di Messe. Attribuiscono a passiooe l'aver visitato i libri della Sagrestia prima venisse il tempo di fare la fede, quando Innocenzio comanda, che i libri delle Messe si tengano esposti a bella posta in Sagrestia, acciocchè i Sudditi possano liberamente osservarli secondo loro piace. Ascrivono a passione, se hanno carteggiato chiedendo per tempo consiglio a chi loro potevalo dare, quando lo Spirito santo nell'Ecclesiastico al cap. 32. avvisa: *Fili sine consilio nihil facias, & post factum non pænitebis.* Così discorrano l'Eminenze Vostre degli altri pretesti, e indizj di passione, simili, o poco dissimili da questi, e pensino se per evacuarli vi abbisognavano *patenti menzogne, tergiversazioni, ed insussistenze.* Che se è stato sì poco retto il giudizio fatto da' PP. del Definitorio di diffetti che toccavano un terzo, quantomeno retto sarà stato il giudizio, che avranno fatto di que' diffetti (fin qui non mai manifestati, nè in voce, nè in iscritto) che per essersi commessi, come dicono alla loro presenza, avranno forse toccata la loro persona, e così si saranno fatti Giudici nella propria causa in circonstanze, nelle quali avevano già di-

mostr-

moſtrata tanta animoſità contro degli Oratori, animoſità, che ſi accrebbe nell'effettuarſi, e quantoppiù la mortificazione!

22. Quando nella ſupplica all'Eminenze Voſtre ſi è detto, che gli Oratori ſono ſtati mortificati ſenza oſſervare alcun ordine di foro *Paternale*, *nè Giuridico*, ſi è parlato del riſpetto, che il P. Miniſtro Generale ha riſpoſto al Signor Carlo Ojetti (uno di coteſti Curiali Rotali, a cui eraſi prima appoggiata la cauſa) eſſerſi perduto da'medeſimi Oratori al P. Delegato, e per quello poi mortificati. Neſſuno meglio del P. Delegato può ſapere, ſe gli Oratori gli hanno perduto il riſpetto. Or queſti aſſeriſce con giuramento, ed è pronto ad aſſerire con mille giuramenti, che gli Oratori non gli hanno perduto il riſpetto. Eſſendo dunque falſo il delitto, ſe ſi foſſe oſſeruato ordine di foro *Paternale*, *o Giuridico*, non ſi ſarebbe potuta effettuare la mortificazione. Tuttavia ſi farà vedere, che nè anche oſſervoſſi il dovuto ordine nel foro *Paternale*, che per decreto del Definitorio praticò il P. Provinciale per'pretesi *difetti commeſſi in Ceſena*, *e Bologna*.

23. Inſegna il P. Ameno da par ſuo tit. 18. n. 20. pag. 654. che *in foro Paterno ſubſtantialia Judicij obſervanda ſunt; puta citatio Rei, & objectio criminis; defenſio & condemnatio; nec in hoc alia differentia eſſe debet, niſi quod ſententia judicialiter in ſcriptis, paternaliter verò oretenus tantum eſt proferenda.* Queſta ſoſtanzialità di giudizio non l'oſſervò al certo il P. Provinciale in riguardo ai difetti, che dicono commeſſi in Bologna alla preſenza del Definitorio, perchè agli Oratori fin quì, come ſi è detto, non è ſtato manifeſtato, che ſieno queſti difetti: e da queſta manifeſtazione, o ſia obbiettazione, non potevano eſentarſi, nè il P. Provinciale, nè li PP. del Definitorio come parla il P. Ameno nel luogo ſopracitato n. 19. *quamvis evidens fuiſſet ipſis crimen quod negari a Reis non poſſet*, e ciò a fine, nota detto Autore tit. 3. n. 94. pag. 150. *tum ut poſſent cognoſcere, ſi pœna delictis commenſurabatur, & ſcire ſi ipſis inferebatur gravamen; tum ut valerent ſe defendere adducendo cauſas quibus poterant tueri, ſe quominus pœnitentiarentur; tum ut poſſent de delictis, de quibus puniebantur emendari*, mentre conchiude l'Autore il principal fine del caſtigo paternale *eſt delinquentis emendatio*.

24. Quanto ai difetti commeſſi in Ceſena gli obbiettarono veramente agli Oratori, e loro ordinarono di difenderſi in termine di mezza giornata, che fu poi con fatica prolungata ad una intiera, mentre le leggi della Criminale Serafica determinano, che *nullus umquam condemnari poterit, niſi ei difenſiones cum competenti termino trium, vel etiam quatuor dilationum cum ſpatiorium, vel plurium dierum pro qualibet ad arbitrium Judicis, & juſtam Rei petionem aſſignentur.* Così il P. Ameno tit. 20. tex. §. 1. pag. 702. avviſando il Giudice al n. 8. pag. 705. *che oppertet, quod det terminum congruum, & potius abundantem, quam deficientem (niſi forte aliquod periculum in mora interveniret) ne videatur affectare, quod Rei defenſiones anguſtentur.* Aſſegnare un giorno ſolo agli Oratori per le loro diſeſe, e con iſtento, è un pò troppo poco, ſpecialmente in linea di *Paternale*, che non ſi reſtringe a tante anguſtie. Ma forſe che *interveniebat periculum in mora*, come accenna la poch'anzi interpoſta parenteſi? Sì:

v'era

v'era il pericolo; ma non nel senso della parentesi. Se per
concedevansi agli Oratori le tre o quattro dilazioni collo spaz
o quattro giorni per cadauna, o anche in tutto almeno i tre g
la legge prescrive, quando *delictum committitur notorie coram*
Testibus (Ameno tit. II. tex. §. 7. pag. 449.) Si sarebbero acc
orditura: sarebbonsi appellati dal *Paternale*, *e Paternale di*
te. Ecco il temuto pericolo: perciò acciocchè mai il decretato
le non fosse arrestato dall'appellazione, non si ubbidisca alla l
grida *ante sententiam citetur Reus*, *ut moneatur si aliquid ali*
illo dicendum, *ut sciat se condemnandum*, *nisi aliud in sui d*
educat. (Ameno tit. ult. tex. §. 2. pag. 772.) ma senza darne
tore s'eseguisca subito *nel giorno seguente*, e se i molti Canonist
ristı cit. dall'Ameno tit. II. n. 36. pag. 453. chiamano questo u
ziare precipitoso, *sine debita causæ cognitione*, e però nullo, non

25. Li 27. pertanto di Ottobre dell'anno scorso, vigilia delli sa
stoli Simone e Giuda; nel numeroso Refettorio di Bologna,
vinciale fece fare agli Oratori la disciplina, mangiare pane,
coll'intimazione de' dieci giorni d'esercizj spirituali. A quell'
fata s'appellarono i poveri Religiosi, ma nulla giovò loro, pe
Provinciale rispose, che nel foro *Paternale* non davasi appella
sposta confirmata anche dopo in lettera in data delli 21. Dic
ducendo che le Minoritiche leggi proibiscono l'appellarsi dal *Pa*
tale risposta sia *una tergiversazione*, *una insussistenza*, *una pa*
zogna, lo decidono le stesse leggi Minoritiche, quali vogliono
fis appellare, *ubi modus notabiliter in mortificationibus exceditu*
no tit. 3. tex. §. 8. pag. 119. e se è lecito appellarsi, quando
ri notabilmente eccedono nell'ingiungere le mortificazioni
quantoppiù sarallo nelle mortificazioni non meritate giammai
de la comune de' Dottori, i quali fondati su quel jus di natu
ognuno di proccurare la sua indennità, ammettano appellazio
ne i castighi Paternali, quando sono eccedenti. (Ameno loco
2. pag. 141. Rothar. Theolog. Mor. Regular. to. 2. lib. 2. c.
3. n. 5.) sicchè in vece di desistere dall'aggravio, l'accrebbe
i mortificati di rimproveri, tamquam *si Christum crucifixissent*
la frase del P. Ameno nella cit. quest. n. 85. pag. 144. rimpr
toppiù afflittivi agli Oratori, quanto maggiori furono le lo
P. Guardiano, encomiato come si è detto, per uomo d'illiba
prensibile in materia di Messe. Lesse al pubblico li pretesti
di passione loro opposti, ma ne tacque le giustificazioni, che
lo tacciute non avrebbe, se fossero state *patenti menzogne*, *ter*
ni, *ed insussistenze*. Finita la dolorosa tragedia, si portarono
ri a supplicare i PP. del Definitorio della revisione della lor
perciò d'un Avvocato che portasse le loro ragioni: ma quar
sante Serafiche leggi (Ameno tit. 20. tex. §. 1. pag. 702.)
che *defensiones sunt de jure naturæ*, *eæque vix bene fieri possi*
trono, fu loro constantemente negato.

26. Non finì qui il P. Provinciale: andò più avanti. Dopo avere

(che le divisate mortificazioni infamino, ne fa fede il P. Ameno tit. 3. n.49. pag. 119. e n 86. e 87. pag. 145. e come tali sono tenute nella Provincia) due PP. Sacerdoti, Confessori, che in 26. anni, che contano di Religione hanno sempre vivuti lodevolmente impiegati da'Superiori in predicare Quaresime, ed anche in leggere Morale in Refettorio con la corrispondente decisione de' casi, come si costuma in vigore de' Decreti Pontifizii, con un sì *sregolato animoso Paternale* si è dichiarato nella predetta lettera data li 21. Dicembre che si diportò in quello con tanta piacevolezza, che ha apportato fino discapito al suo essere di Superiore perlochè non hanno potuto a meno gli Oratori di ricorrere all'Eminenze Vostre. Ma il P. Proccuratore Generale risponde.

§. V.

„ E' già quasi scorso il tempo di un anno dacchè fu incominciato, e
„ terminato tal giudizio, nel qual tempo mai dagli Oratori non si
„ è fatto ricorso, nè al P. Ministro Generale, nè al Commisario Visi-
„ tatore di quella Provincia, come secondo le constituzioni Appostoli-
„ che, e dell'Ordine, doveva dagli Oratori praticarsi, se si sentivano in-
„ giustamente gravati: onde avendo per tanto tempo osservato il silenzio,
„ e tralasciato ora l'ordine Giuridico del ricorso su' limiti della celebrazio-
„ ne del Capitolo della loro Provincia, deduco essere la loro presente
„ mossa del tutto livorosa, e maligna; che perciò sarei di parere, che
„ non dovessero in conto veruno udirsi nelle loro irregolarissime doman-
„ de, se pero ec.

27. Si risponde, che se fosse scorso anche più d'un anno, non è per gli Oratori passato il tempo di ricorrere, poichè essendo al P. Niccola principal ricorrente intercette le lettere, ha bisognato, che aspetti finche siagli riuscito di ritrovare la strada sicura alla corrispondenza col P. Silvestro da lui, e dal suo compagno eletto per loro Avvocato. Ma lasciata da parte questa risposta, sia noto all' Eminenze Vostre essere falso, che, da che *fu incominciato, e terminato il giudizio, non abbiano mai gli Oratori fatto ricorso*. Oltre all'appellazione avanzata al principio, e la domanda dell'Avvocato fatta, come si è detto, al fine della mortificazione il P. Niccola li 18. di Dicembre scrisse al P. Provinciale pregandolo a rivedere la causa, e redintegrarlo della sua religosa estimazione, e li 21. detto n'ebbe in risposta, che *si quietasse, altrimenti, se l'avesse importunato con nuovi ricorsi, da Padre sarebbe passato ad essere Giudice, maneggiando quell' autorità, che sà, e deve abbattere chiunque de'Superiori non fa quella stima, che deve*. Il P. Silvestro gli promise d'assisterlo, ma mandato dal P. Provinciale a predicare la Quaresima, non ha potuto farlo, che dopo Pasqua, passata la quale li 5. di Maggio supplicò il P. Provinciale a voler'egli dare il suo luogo alla giustizia nella causa delli PP. Niccola, e Valentino: ma li 11. detto ricevette risposta che non era più in caso di farlo, avendo già scrito al P. Ministro Generale per il Commisario Visitatore affine di celebrare il Capitolo. Ciò udito il P. Silvestro preparati documenti e Memoriale da porgere a cotesto sacro Tribunale li 9.

di

Digitized by Google

di Giugno traſmiſe tutto al ſopramentovato Sig. Carlo Ojetti, col prega
lo però avanti di coſa alcuna, a portarſi Araceli dal P. Generale, e ſu
plicarlo a voler eſſo fare la giuſtizia. Prontamente vi ſi portò, ſecon
reſcriſſe li 17. detto, ma il P. Generale, che molto gradì il paſſo,
ſpoſe, che non ritrovava luogo al ricorſo, ſtantechè gli Oratori era
ſtati mortificati, non per ragione della negata fede, ma per aver pe
duto il riſpetto al P. Delegato. Fatto il paſſo con il P. Generale p
ma, che il P. Commiſſario arrivaſſe in Provincia, ſi troncò la ſtrada
poterne più far altro col P. Commiſſario, ed ecco quanto ſia falſo, che g
Oratori *abbiano oſſervato il ſilenzio, e tralaſciato l'ordine giuridico del r
corſo ſu i limiti della celebrazione del Capitolo della loro Provincia.* An
fecero fare il poco fa accennato paſſo col P. Miniſtro Generale, ment
avevano giuſto motivo di far altrimenti.

28. Sappiano l'Eminenze Voſtre che nel fatto di Caſtel Arquato riferito
ſopra al num. 13. vedendo li ſette Sacerdoti, come quattro di eſſi,
i più graduati, erano rimoſſi da quel Convento in circoſtanze, le qu
dimoſtravano la rimozione un caſtigo per la fede negata, li 4. Ottob
del medeſimo anno 1745. ricorſero al P. Miniſtro Generale col dir
apertamente, che cotal operare del Definitorio era un troppo chiarame
te opprimere la giuſtizia, e ſebbene in data delli 13. detto riſpoſe, c
*ricorrendo per l'affare delle M eſſe avevano fatto molto bene nel regola
a tenore delle proprie leggi*; niente dimeno il frutto del ricorſo fu, c
ad inſtanza del P. Albano traſgreſſore (ivi rimaſto, e ſoggetto, che p
aver già attaccato il fuoco all'Archivio della Provincia, ſe non ſi lib
rava con prendere l'impunità, doveva andarſene in galea col ſuo Co
pagno, dove queſti è morto) s'inſtituì proceſſo contro quelli, che n
avevano voluto approvare le traſgreſſioni dell' Innocenziana. Dopo
ricuſa del *Paternale* fatta dal traſgreſſore, ottenuta ch'ebbe la ſoſpe
ſione del proceſſo, per il lungo tergiverſare del P. Provinciale, li 2.
Luglio *dell'anno ſcorſo* ſi tornò di nuovo a pregare il Miniſtro Gener
le a voler pur dar egli il luogo alla giuſtizia; ma in data delli 9. de
riſpoſe, che *quietavaſi nella rettitudine del P. Provinciale, che, come v
niva aſſicurato, non aveva traſcurate le parti del ſuo dovere*, tanto c
conoſcendo il P. Silveſtro l'aperto tergiverſare anche del P. General
diſteſa in foglio la formale accuſa con obbligarſi *ad pœnam talionis*
20. detto glie l'accluſe, ſupplicandolo a voler far eſſo la giuſtizia ne
cauſa del P. Albano, o farla fare al P. Provinciale, o dar facoltà
ricorrere ad altro Tribunale. Riſpoſe li 27 detto che *in quell'iſteſſo o
dinario traſmetteva l'accuſa al P. Provinciale, da cui intenderebbe ciò c
egli avrebbe giudicato opportuno*, e l'opportuno giudizio fu l'aſſerire, c
il P. Albano era ſtato aſſoluto da coteſti ſacri Tribunali ſenza voler
moſtrare l'aſſoluzione. Con tali infauſti antecedenti in affari mede
mi di Meſſe, ben vedono l'Eminenze Voſtre, che gli Oratori non era
in caſo di ricorrere al P. Miniſtro Generale, e ſperarne giuſtizia. N
meno la potevano ſperare dal P. Commiſſario Viſitatore, poichè li 2
Luglio dell' anno corrente, in tempo di viſita, fattagli dal P. Silveſt
inſtanza per la giuſtizia nel fatto delle Meſſe di Modena riferito al nu

14. e re-

14. e replicatagli in lettera per ben quattro volte, fino a mandargli l' ultima con espresso, le ha tutte ignorate, quasicchè, anche a lui nel §. che immediatamente siegue alli due della Bolla trascritti in principio di questi fogli, non incaricasse il santo Pontefice Innocenzio di *sedulo invigilare executioni suorum Decretorum.*

29. Essendo dunque la presente mossa degli Oratori, come si è dimostrato ragionevole, e necessaria, non è retto il parere del P. Proocuratore Generale, che debbano rigettarsi le umilissime loro suppliche. Forse esso si scuserà d'essere stato ingannato con false relazioni; ma tale scusa difficilmente potrà addurre per il voto favorevole, quando sia suo, all' assoluzione del P. Albano (che il P. Ministro Generale ha significato al Sig. Carlo Ojetti, così questi riferisce nella sopracitata lettera delli 17. Giugno, essere stata concessa dalla sacra Penitenzieria) mentre essendo egli del 1735. stato Commissario Visitatore nella stessa Provincia di Bologna, avrà intese le qualità del soggetto. Il medesimo Pontefice Innocenzio XII. che fece la Bolla della celebrazione delle Messe, dopo aver data all'Eminentissimo Maggiore suo Penitenziere nella Bolla *Romanus Pontifex* la facoltà di assolvere i Regolari *in utroque foro*, soggiunge: *auditis tamen, & supplicantibus superioribus bonumque testimonium de ipsis Regularibus ferentibus, gravata in ijs eorumdem superiorum conscientia.* Se la buona testimonianza, chiunque abbiala fatta per l'assoluzione del P. Albano sia stata regolata secondo prescrive il Pontefice, se ne lascia la decisione all'Eminenze Vostre, che il Signore lungamente prosperi a sollievo degli oppressi per la giustizia in una materia, che tanto preme a' Vicarj di Gesucristo.

Digitized by Google